



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 490 definitivo

2004/0161 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2004) 931}

RELAZIONE

1. In seguito alla radicale riforma del primo pilastro della politica agricola comune (PAC), operata nel 2003-2004, durante il prossimo periodo di programmazione finanziaria sarà soprattutto lo sviluppo rurale ad entrare nel mirino della riforma.
2. Lo sviluppo rurale rappresenta un ambito politico di prima importanza nell'UE-25, se si pensa che più della metà della popolazione vive in zone rurali, le quali occupano il 90% del territorio. Agricoltura e silvicoltura rimangono le forme prevalenti di utilizzazione del suolo e di gestione delle risorse naturali nelle zone rurali dell'UE, oltre a costituire un'importante piattaforma per la diversificazione dell'economia presso le comunità rurali.
3. Le problematiche e le sfide cui deve far fronte la politica di sviluppo rurale si possono riassumere nel modo seguente:
 - economiche: le zone rurali sono caratterizzate da un reddito nettamente inferiore alla media, da una popolazione attiva in via di invecchiamento e da una preponderanza del settore primario;
 - sociali: la disoccupazione è manifestamente più elevata nelle zone rurali; fattori quali la scarsa densità demografica e, in certe zone, lo spopolamento possono acuire il rischio di problemi come la mancanza di servizi essenziali, l'esclusione sociale e una scelta più ristretta di sbocchi occupazionali;
 - ambientali: si deve raggiungere un delicato equilibrio che consenta alle attività agricole e forestali di contribuire positivamente alla salvaguardia dello spazio naturale e dell'ambiente in generale.
4. L'Agenda 2000 ha designato la politica di sviluppo rurale come il secondo pilastro della PAC, affiancandola alla riforma in corso della politica di mercato nell'insieme del territorio europeo. Nel considerare la politica di sviluppo rurale non si può quindi prescindere da questo suo ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune, ove l'accento è posto sull'aggettivo "comune", che sta a significare la scelta fatta a suo tempo di organizzare il settore agricolo a livello comunitario. Ciò assume particolare rilievo quando si tratta di rendere coerenti gli strumenti e gli obiettivi politici propri ai due pilastri.
5. La politica di sviluppo rurale dell'UE segue gli orientamenti generali per uno sviluppo sostenibile, sulla falsariga delle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona (marzo 2000) e di Göteborg (giugno 2001). Mentre le conclusioni di Lisbona hanno fissato l'obiettivo di fare dell'Unione europea entro il 2010 lo spazio economico basato sulla conoscenza più competitivo del mondo, le conclusioni di Göteborg hanno posto particolarmente in risalto la protezione dell'ambiente e l'implementazione di un modello di sviluppo più sostenibile. In queste ultime conclusioni viene anche sottolineato il fatto che, nel contesto dell'Agenda 2000, la PAC si è maggiormente orientata a soddisfare le crescenti esigenze del pubblico in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, diversificazione dei prodotti, benessere degli animali, qualità ambientale, salvaguardia della natura e dello spazio naturale.
6. Portare avanti la riforma della PAC implica la necessaria permanenza di una componente settoriale nella politica di sviluppo rurale dell'UE. Inoltre, il dualismo delle strutture aziendali e la proporzione ancora elevata dell'agricoltura in termini di

occupazione in molti dei nuovi Stati membri rendono indispensabile un accompagnamento politico del processo di ristrutturazione dell'agricoltura e delle zone rurali.

7. La componente territoriale della politica di sviluppo rurale deve, dal canto suo, affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali che si presentano alle zone rurali dell'UE accompagnando l'agricoltura e la silvicoltura nel loro importante ruolo di gestione del territorio e integrandole in un'economia rurale diversificata, in modo da contribuire allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali.
8. La recente riforma della PAC ha accentuato la complementarietà tra i due pilastri, introducendo il disaccoppiamento, la condizionalità e la modulazione (trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro) che entreranno in applicazione dal 2005 in poi. Il primo pilastro ha come principale funzione quella di sostenere il reddito degli agricoltori, che rimangono liberi di produrre in funzione della domanda di mercato, mentre il secondo pilastro sostiene l'agricoltura in quanto fornitrice di beni pubblici nella sua componente ambientale e territoriale e incentiva lo sviluppo delle zone rurali.
9. Sulla scia delle conclusioni della conferenza di Salisburgo (novembre 2003) e degli orientamenti strategici dei Consigli europei di Lisbona e di Göteborg, che hanno evidenziato gli elementi economici, ambientali e sociali dello sviluppo sostenibile, la comunicazione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 assegna alla politica di sviluppo rurale dell'UE i seguenti tre obiettivi principali:
 - accrescere la competitività del settore agricolo promuovendone la ristrutturazione;
 - valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio (comprese azioni di sviluppo rurale connesse ai siti Natura 2000);
 - migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche attraverso misure mirate al settore agricolo e ad altri componenti del mondo rurale.

In sintesi, la dimensione europea della politica di sviluppo rurale consiste:

- nell'accompagnare e completare la riforma in corso della PAC, assicurando la coerenza con gli strumenti e gli interventi del primo pilastro;
 - nel contribuire alla realizzazione di altre priorità politiche dell'UE quali la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'innovazione e la competitività in ambito rurale, la coesione economica e sociale.
10. La pletera di programmi, metodi di programmazione e sistemi di gestione e di controllo diversi ha purtroppo appesantito, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri e sulla Commissione, a scapito della coerenza, trasparenza e visibilità della politica di sviluppo rurale.
 11. Un primo passo importante sarà quello di ricondurre lo sviluppo rurale ad un unico quadro finanziario e programmatico.
 12. Un importante strumento atto a garantire che la programmazione dello sviluppo rurale sia in linea con le priorità e con le altre politiche dell'UE sarà il documento strategico

sullo sviluppo rurale, che verrà prossimamente elaborato dalla Commissione e servirà da base di riferimento per le strategie e i programmi nazionali in tema di sviluppo rurale.

13. Obiettivi chiari e rispondenti alle priorità dell'UE, da un lato, una più meticolosa rendicontazione dei risultati dei programmi grazie ad un'intensificata attività di sorveglianza e valutazione, dall'altro, condurranno ad una maggiore trasparenza e senso di responsabilità nell'uso dei fondi UE, lasciando nel contempo un più ampio margine di libertà agli Stati membri sulle modalità di attuazione dei programmi, grazie ad un alleggerimento della legislazione applicativa e delle condizioni di ammissibilità e ad una semplificazione dei sistemi di gestione e controllo finanziari.
14. La consultazione dei soggetti interessati nelle fasi di progettazione, attuazione e valutazione delle strategie e dei programmi nazionali, l'adozione dell'approccio dal basso verso l'alto già sperimentato con LEADER, lo scambio di buone pratiche e la costituzione di reti favoriranno quel dialogo strutturato senza il quale non può esistere una buona amministrazione.
15. Le modifiche proposte, oltre a chiarire meglio le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia di gestione finanziaria, dovrebbero migliorare notevolmente l'attuazione e la conduzione della politica di sviluppo rurale.
16. Per impostare lo sviluppo rurale secondo un approccio più strategico, la Commissione intende preparare, come prima tappa dell'iter programmatico, un documento strategico che enunci le priorità dell'UE per i tre assi politici. Esso indicherà i punti di forza e di debolezza a livello comunitario e designerà gli indicatori essenziali per valutare i progressi compiuti nella realizzazione delle priorità dell'UE. La strategia comunitaria di sviluppo rurale sarà quindi adottata dal Consiglio e costituirà la base di riferimento per le strategie nazionali di sviluppo rurale degli Stati membri. Queste ultime trasporranno le priorità dell'UE nel rispettivo contesto nazionale, previa consultazione dei soggetti interessati, definiranno indicatori essenziali di risultato e dimostreranno la complementarità della programmazione dello sviluppo rurale con altre politiche dell'UE, in particolare la politica di coesione.
17. I programmi articoleranno la strategia nazionale in strategie particolari per ciascuno dei tre assi tematici corrispondenti ai principali obiettivi enunciati al punto 9 e per l'asse LEADER, adoperando obiettivi quantificati e indicatori essenziali di risultato (tra cui una gamma minima di indicatori comuni su scala UE). Perché la strategia sia equilibrata, occorre che l'asse 1 (competitività) e l'asse 3 (sviluppo rurale più generale) ricevano almeno il 15% della dotazione finanziaria totale del programma UE e l'asse 2 (gestione del territorio) almeno il 25%. Per l'asse LEADER dovrebbe essere riservato almeno il 7% del finanziamento UE.
18. Ciascuno degli assi tematici sarà composto da una serie di misure, le cui condizioni di attuazione sono state snellite e semplificate.
19. Per l'asse 1, riguardante la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la strategia di ristrutturazione si fonderà su misure attinenti al capitale fisico e umano e agli aspetti qualitativi e consentirà l'eliminazione graduale di certe misure attualmente in vigore nei nuovi Stati membri.
20. Per l'asse 2, relativo alla gestione dell'ambiente e del territorio, l'agroambiente è una componente obbligatoria della strategia. L'attuale misura a favore delle zone

svantaggiate è ridefinita con riguardo alla delimitazione delle zone intermedie, basata in parte su dati socioeconomici che in molti casi sono ormai superati. La nuova delimitazione si baserà sulla produttività del suolo e sulle condizioni climatiche: l'importanza dell'agricoltura estensiva, scarsa produttività del suolo e condizioni climatiche avverse saranno sintomatiche della difficoltà di mantenere l'attività agricola in una data regione.

21. Una condizione generale per poter beneficiare delle misure dell'asse 2 sarà l'ottemperanza ai requisiti obbligatori, comunitari e nazionali, vevoli rispettivamente per l'agricoltura e la silvicoltura.
22. Per l'asse 3, che verte sullo sviluppo rurale in generale, il metodo d'implementazione da preferirsi è attraverso strategie di sviluppo locale mirate agli enti di livello subregionale, concepite e realizzate in stretta collaborazione tra autorità nazionali, regionali e locali oppure secondo un approccio tipo LEADER, cioè dal basso verso l'alto (selezione dei migliori piani di sviluppo locale presentati dai gruppi di azione locali rappresentativi di partenariati pubblico-privato). Rimane comunque possibile l'applicazione orizzontale di talune misure dell'asse 3.
23. Ciascun programma dovrebbe contenere un asse LEADER, volto a finanziare la realizzazione delle strategie di sviluppo locale messe a punto dai gruppi di azione locali e imperniate sui tre assi tematici, i costi di funzionamento dei gruppi di azione locali, i progetti di cooperazione tra più gruppi di azione locali, iniziative pilota e a carattere sperimentale, nonché le attività di animazione e creazione di capacità necessarie per l'elaborazione delle strategie di sviluppo locale.
24. Fino al 4% della dotazione di un programma può essere destinato all'assistenza tecnica per la realizzazione del programma stesso, compreso il finanziamento di reti nazionali a sostegno delle misure di sviluppo rurale e in particolare dei gruppi di azione locali, destinate a fungere anche da punto di contatto con la rete europea per lo sviluppo rurale. Nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, la Commissione sarebbe assistita da una rete UE per lo sviluppo rurale.
25. I tassi di cofinanziamento UE sono fissati per asse, da un minimo del 20% ad un massimo del 50% della spesa pubblica totale (75% nelle regioni della convergenza). Per l'asse 2 e l'asse LEADER l'aliquota massima sarà del 55% (80% nelle regioni della convergenza) in ragione della priorità che l'UE attribuisce a questi assi. Le aliquote massime sono maggiorate di 5 punti nelle regioni ultraperiferiche.
26. Il 3% dell'intero pacchetto finanziario stanziato dall'UE per lo sviluppo rurale sull'insieme del periodo (esclusa la modulazione) sarà accantonato per essere assegnato, nel 2012 e nel 2013, a quegli Stati membri che avranno ottenuto i migliori risultati nell'asse LEADER.
27. Per l'attuazione dei programmi verrà introdotto un sistema potenziato di sorveglianza, valutazione e rendicontazione, basato su un quadro comune concordato tra gli Stati membri e la Commissione. Sulla base delle relazioni di sintesi annuali presentate dagli Stati membri in merito all'esecuzione dei programmi e allo stato di attuazione delle strategie nazionali (con i relativi risultati), la Commissione redige ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle priorità comunitarie in materia di sviluppo rurale. Qualora lo giudichi necessario, essa formula proposte di adeguamento della strategia di sviluppo rurale dell'UE.

28. L'approccio testé descritto consentirà di concentrare i cofinanziamenti comunitari disponibili per lo sviluppo rurale sulle priorità concordate a livello UE per i tre assi politici, lasciando nel contempo un sufficiente margine di manovra agli Stati membri e alle regioni per trovare il giusto equilibrio tra la dimensione settoriale (ristrutturazione dell'agricoltura) e quella territoriale (gestione del territorio e sviluppo socioeconomico delle zone rurali) in funzione delle singole situazioni e necessità. Inoltre, il modello LEADER potrà essere applicato su più larga scala, assicurandone al contempo la permanenza e il consolidamento nell'insieme dell'UE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e contribuire così al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato. La politica di sviluppo rurale deve inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dall'articolo 158 del trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione allo sviluppo sostenibile.
- (2) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.
- (3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.
- (4) L'azione della Comunità deve essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti devono essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, sorveglianza e valutazione dei programmi.

- (5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato "il Fondo") e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.
- (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.
- (8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio deve adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.
- (9) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, ciascuno Stato membro deve elaborare la propria strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione devono riferire in merito alla sorveglianza della strategia nazionale e comunitaria.
- (10) La programmazione dello sviluppo rurale deve conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.
- (11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone.
- (12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra i tre assi prioritari dei programmi di sviluppo rurale. È opportuno che la programmazione abbia una durata settennale.
- (13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, occorre elaborare chiare strategie di sviluppo miranti a potenziare e adeguare il capitale umano e fisico e a migliorare la qualità della produzione agricola.
- (14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è necessario predisporre una serie di misure relative alla formazione professionale, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali e all'avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.
- (15) In materia di formazione, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di istruzione tecnica ed economica,

comprendente le nuove tecnologie dell'informazione, nonché una conoscenza sufficiente della qualità dei prodotti, dei risultati della ricerca e della gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di formazione a tutti gli adulti che esercitano attività agricole e forestali, includendovi anche attività di informazione e divulgazione. Le attività di formazione e d'informazione vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" sia a quello "gestione del territorio e ambiente".

- (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va semplificata, con la concessione di un unico premio, e condizionata alla stesura di un piano aziendale che consenta l'ulteriore sviluppo delle attività dei giovani agricoltori.
- (17) Il prepensionamento degli agricoltori deve mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.
- (18) Il ricorso a servizi di consulenza e di assistenza alla gestione da parte degli imprenditori agricoli e forestali deve permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. Più in particolare, i servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001¹, sono intesi ad assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i requisiti di gestione prescritti dal suddetto regolamento.
- (19) L'avviamento di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione dovrebbe aiutare gli imprenditori agricoli e forestali a gestire meglio la loro azienda, in modo da renderla più redditizia grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.
- (20) Quanto al capitale fisico, necessita una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria, lo sviluppo dell'infrastruttura agro-forestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.
- (21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, l'introduzione di nuove tecnologie, il

¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

perseguimento della qualità, la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti².

- (22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, come ad esempio l'energia rinnovabile.
- (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, rivolgendosi di preferenza alle piccole e piccolissime imprese, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (24) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali possono contribuire alla realizzazione della priorità relativa alla competitività del settore agricolo e forestale.
- (25) Sotto il profilo della qualità dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.
- (26) La misura relativa al rispetto dei requisiti obbligatori ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione degli obblighi imposti agli agricoltori dai requisiti in questione, è opportuno che questi possano ricevere un compenso a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.
- (27) La misura volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto della produzione agricola primaria e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non

² GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004.

sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare finanziariamente la partecipazione a detti sistemi.

- (28) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
- (29) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dal trattato di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori, consentendo al settore agricolo dei nuovi Stati membri di beneficiarne per i primi due anni del periodo di programmazione.
- (30) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio può contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia di sviluppo sostenibile. Tra gli aspetti salienti da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti NATURA 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.
- (31) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'uso sostenibile del suolo deve includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale devono tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure devono contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non deve falsare la concorrenza né influenzare il mercato.
- (32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi.
- (33) È opportuno continuare a sostenere finanziariamente gli agricoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE

del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici³ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁴, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000.

- (34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio "chi inquina paga", tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.
- (35) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, ricompensando finanziariamente quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.
- (36) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate.
- (37) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento deve essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.
- (38) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Tali sistemi vanno promossi e incoraggiati.
- (39) Data l'importanza delle foreste per l'attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire agli imprenditori forestali un congruo compenso per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.
- (40) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.
- (41) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale produttivo forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi devono essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

³ GU L 103 del 24.4.1979, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (42) Occorre indennizzare gli imprenditori forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.
- (43) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri devono designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in questa priorità. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁵, devono essere abrogate. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri devono designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.
- (44) È necessario predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di erogazioni previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, agli effetti e alla frequenza delle inadempienze.
- (45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.
- (46) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertorate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa LEADER e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.
- (47) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione.
- (48) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarità della priorità relativa alla diversificazione dell'economia rurale e al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.
- (49) L'iniziativa LEADER, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si deve pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio LEADER ai programmi di sviluppo rurale, creandovi un'apposita priorità, e definire i gruppi di

⁵ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

azione locali e gli interventi da finanziare, tra cui l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.

- (50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una congrua quota della partecipazione del Fondo.
- (51) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal Fondo a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n./.... del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune⁶, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.
- (52) È necessario adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale deve essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi deve essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.
- (53) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione e dallo SFOP devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.
- (54) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili.
- (55) Nell'intento di promuovere un approccio integrato e innovativo, il 3% degli stanziamenti assegnati agli Stati membri deve essere accantonato in una riserva comunitaria per l'approccio LEADER.
- (56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC].
- (57) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo devono essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.
- (58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità "gestione del territorio e ambiente", della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di priorità assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁷.
- (59) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili devono essere determinate dalle legislazioni nazionali.
- (60) Affinché l'operato del Fondo sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, è necessario garantire con adeguate disposizioni che gli investimenti nelle imprese siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

- (61) L'esecuzione degli interventi del Fondo a livello decentrato deve essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità e all'efficienza di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.
- (62) Gli Stati membri devono adottare misure atte a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve rispettare. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.
- (63) Ciascun programma di sviluppo rurale deve essere soggetto ad opportuni controlli, sotto la supervisione di un comitato di sorveglianza e sulla base di un quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, stabilito e implementato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.
- (64) L'efficacia e l'impatto degli interventi del Fondo dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per la sorveglianza e la valutazione. In particolare, i programmi devono essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.
- (65) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e di un'adeguata promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.
- (66) La riserva comunitaria per l'approccio LEADER deve essere assegnata in funzione dei risultati dei programmi sotto questo profilo. Occorre pertanto definirne i criteri di ripartizione.
- (67) Le misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento devono poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri devono essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per le misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.
- (68) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (69) Occorre adottare norme transitorie per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.
- (70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1257/1999,

⁸ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I OBIETTIVI E NORME GENERALI

CAPITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato “il Fondo”), istituito dal regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC].
2. Il presente regolamento definisce gli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
3. Il presente regolamento definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l’adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale e dei piani strategici nazionali.
4. Il presente regolamento definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale.
5. Il presente regolamento stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) **‘programmazione’**: l’iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del Fondo;
- b) **‘regione’**: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003⁹;
- c) **‘asse prioritario’**: una delle priorità strategiche di un programma di sviluppo rurale, corrispondente ad uno degli assi definiti nel presente regolamento, comprendente un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di precisi obiettivi quantificabili;
- d) **‘misura’**: una serie di operazioni volte ad attuare una priorità;

⁹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- e) **‘operazione’**: un progetto selezionato dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, oppure da un gruppo di azione locale, secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della misura alla quale si ricollega;
- f) **‘quadro comune per la sorveglianza e la valutazione’**: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni per valutare la situazione di partenza nonché l’esecuzione finanziaria, l’attuazione, i risultati e l’impatto dei programmi;
- g) **‘strategia di sviluppo locale’**: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- h) **‘beneficiario’**: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinataria di aiuti;
- i) **‘spesa pubblica’**: qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio generale delle Comunità europee;
- j) **‘obiettivo di convergenza’**: l’obiettivo dell’azione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... del Consiglio, recante disposizioni generali relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione¹⁰.

CAPITOLO II MISSIONI E OBIETTIVI

Articolo 3 Missioni

Il Fondo contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della Comunità, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell’ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione e della politica comune della pesca.

Articolo 4 Obiettivi

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone la ristrutturazione;
 - b) valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
 - c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

¹⁰ G.U. L [...] del [...], pag. [...].

2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi prioritari di cui al titolo IV.

CAPITOLO III PRINCIPI DEL SOSTEGNO

Articolo 5

Complementarietà, coerenza e conformità

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca.
3. Tale coerenza è conferita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione annuale della Commissione di cui all'articolo 13.
4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
5. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi a norma dell'articolo 95, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal Fondo siano conformi al trattato e al diritto derivato.

Articolo 6

Partenariato

1. Il sostegno da parte del Fondo è gestito in stretta consultazione (in appresso "partenariato") tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri a norma del diritto nazionale, segnatamente:
 - a) le competenti autorità regionali, locali ed altre autorità pubbliche;
 - b) le parti economiche e sociali;
 - c) qualsiasi altro ente rappresentativo della società civile, organizzazioni non governative (particolarmente a carattere ambientalistico) ed organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Gli Stati membri designano i soggetti più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nella sfera economica, sociale, ambientale o altra, in appresso denominati "partner". Essi creano le condizioni favorevoli per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, in conformità con l'ordinamento nazionale e in vista dell'esigenza di promuovere la parità tra uomini e donne e lo

sviluppo sostenibile integrando le considerazioni relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.
3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

Articolo 7
Sussidiarietà

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale. Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Articolo 8
Parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

TITOLO II
IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

CAPITOLO I
ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

Articolo 9
Contenuto e adozione

1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Detti orientamenti definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato, di ciascuno degli obiettivi prioritari enunciati nel presente regolamento.

2. Gli orientamenti strategici comunitari sono adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La relativa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10
Riesame

Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame intermedio in considerazione di eventuali modifiche delle priorità comunitarie.

CAPITOLO II
PIANI STRATEGICI NAZIONALI

Articolo 11
Contenuto

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità di intervento del Fondo e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del Fondo e delle altre fonti di finanziamento.
2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali.

I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione del Fondo. Essi vengono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale.

3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:
 - a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale e del potenziale di sviluppo;
 - b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, giustificando le scelte operate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari;
 - c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale nell'ambito di ciascun asse prioritario, unitamente ai principali obiettivi quantificati e agli indicatori pertinenti per la sorveglianza e la valutazione;
 - d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e una ripartizione indicativa dei fondi tra i vari programmi, compresi gli importi derivanti dalla modulazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 - e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della PAC e con la politica di coesione;
 - f) se del caso, le risorse finanziarie stanziata per realizzare l'obiettivo di convergenza di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n./.... [coesione];
 - g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 69, anche per quegli Stati membri che hanno optato per una programmazione a livello regionale.

Articolo 11 bis
Elaborazione

1. Ciascuno Stato membro elabora il proprio piano strategico nazionale immediatamente dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.

Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro e in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all'articolo 6. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

CAPITOLO III
SORVEGLIANZA STRATEGICA

Articolo 12
Relazione di sintesi annuale da parte degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1° ottobre di ogni anno a cominciare dal 2008, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale.
2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 86 e descrive in particolare:
 - a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;
 - b) i risultati delle valutazioni annuali dei singoli programmi.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali di cui all'articolo 86, entro il termine previsto nello stesso articolo 86.

Articolo 13
Relazione annuale della Commissione

1. All'inizio di ogni anno a cominciare dal 2009, la Commissione presenta una relazione annuale che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari.

Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi annuali degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

2. La Commissione trasmette la propria relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 14 Programmi di sviluppo rurale

1. Il Fondo interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi prioritari definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione viene fatto ricorso al sostegno del Fondo.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione.

Articolo 15 Contenuto dei programmi

Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

- a) un'analisi della situazione che evidenzia i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione *ex ante* di cui all'articolo 89;
- b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione *ex ante*;
- c) una descrizione degli assi prioritari e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 85, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;
- d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:
 - i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 70, paragrafi 5 e 6, il contributo totale del Fondo preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del Fondo deve essere compatibile con le prospettive finanziarie;
 - ii) una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse prioritario, l'aliquota di partecipazione del Fondo per ciascun asse prioritario e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella saranno distinti i contributi preventivati del Fondo a favore delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;

- e) per informazione, una scomposizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;
- f) gli elementi necessari alla valutazione delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma dell'articolo 87 del trattato;
- g) ragguagli sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per la pesca;
- h) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
 - i) designazione delle autorità menzionate all'articolo 76;
 - ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;
 - iii) modalità di attuazione dell'approccio LEADER;
 - iv) descrizione dei sistemi di controllo, con particolare riguardo all'organizzazione, alle procedure operative e al sistema di controllo interno vigenti presso le autorità e gli enti incaricati dell'attuazione del programma;
 - v) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;
 - vi) descrizione delle modalità concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio dei dati informatici necessari all'adempimento delle prescrizioni del presente regolamento in materia di erogazioni, sorveglianza e valutazione;
- i) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.

Articolo 16
Equilibrio tra le priorità

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il 15% del contributo totale del Fondo è destinato agli assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2.

CAPITOLO II
ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME

Articolo 17
Elaborazione e approvazione

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta concertazione con i partner di cui all'articolo 6.
2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 15, nel più breve tempo possibile dopo aver trasmesso alla Commissione il piano strategico nazionale in conformità dell'articolo 11 bis, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non è coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono adottati nel più breve tempo possibile dopo la loro presentazione alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Articolo 18 **Riesame**

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie. Se del caso, i programmi di sviluppo rurale sono riesaminati dopo l'assegnazione della riserva LEADER ai sensi dell'articolo 92.
2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri entro breve tempo dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

TITOLO IV **PRIORITÀ DELLO SVILUPPO RURALE**

CAPITOLO I **PRIORITÀ**

SEZIONE 1

ASSE PRIORITARIO 1: **MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ** **DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE**

Articolo 19 **Misure**

La promozione della competitività del settore agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a sviluppare il potenziale umano, in particolare:

- i) iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore agricolo e forestale;
 - ii) insediamento di giovani agricoltori;
 - iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
 - iv) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;
 - v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
- b) misure intese a ristrutturare il capitale fisico, in particolare:
- i) ammodernamento delle aziende;
 - ii) migliore valorizzazione economica delle foreste;
 - iii) aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria;
 - iv) miglioramento e sviluppo dell'infrastruttura in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - v) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
- c) misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola, in particolare:
- i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
 - ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
 - iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentare;
- d) misure transitorie per i nuovi Stati membri, in particolare:
- i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
 - ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

SOTTOSEZIONE 1

CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A SVILUPPARE IL POTENZIALE UMANO

Articolo 20

Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto i) non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento agro-silvicolo secondario o superiore.

Articolo 21

Insediamento di giovani agricoltori

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è concesso a persone:
 - a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

- b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
 - c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio il cui importo può raggiungere il massimale fissato nell'allegato I.

Articolo 22
Prepensionamento

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto iii) è concesso:
- a) ad imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
 - b) a lavoratori agricoli che decidono di cessare definitivamente l'attività agricola.
2. Il cedente deve:
- a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o almeno dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
 - b) cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
 - c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

Il rilevataro deve:

- a) subentrare al cedente in qualità di capo dell'azienda secondo la fattispecie prevista all'articolo 21, oppure
- b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni e rilevare l'azienda del cedente al fine di ingrandire la propria azienda.

Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o almeno dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
 - b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o salariato agricolo;
 - c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
 - d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.
3. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 10 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

4. Il sostegno è concesso sotto forma di erogazione annuale limitatamente ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 23

Ricorso a servizi di consulenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto iv) è concesso allo scopo di:
 - a) aiutare gli imprenditori agricoli e forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda;
 - b) aiutare gli agricoltori a sostenere le spese di consulenza per conformarsi ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 24

Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto v) è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

SOTTOSEZIONE 2

CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A RISTRUTTURARE IL CAPITALE FISICO

Articolo 25

Ammodernamento delle aziende

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto i) è concesso agli agricoltori per investimenti:
 - a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda e
 - b) conformi ai requisiti comunitari pertinenti.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'agricoltore può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 26
Migliore valorizzazione economica delle foreste

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale.
3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 27
Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iii) è concesso per investimenti:
 - a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
 - b) riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché dei prodotti della silvicoltura, e
 - c) conformi ai requisiti comunitari pertinenti.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è limitato alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹².

3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 28
Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iv) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti la viabilità poderale e forestale, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

¹¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹² GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

SOTTOSEZIONE 3
CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Articolo 29

Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera c), punto i) è concesso a parziale indennizzo delle spese sostenute e del mancato guadagno subito dagli agricoltori per conformarsi ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Tali requisiti devono essere di recente introduzione nell'ordinamento nazionale ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche colturali, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e annualmente decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria.

Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I.

Articolo 30

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera c), punto ii) è concesso:
 - a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;
 - b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;
 - c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I.

Articolo 31

Attività di informazione e promozione

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera c), punto iii) si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 30.

Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato I.

SOTTOSEZIONE 4
CONDIZIONI PER LE MISURE TRANSITORIE

Articolo 32
Agricoltura di semisussistenza

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano subsidiariamente una parte della loro produzione ("aziende di semisussistenza"), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.
2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.
3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato I, per un periodo massimo di cinque anni.
4. Il sostegno di cui al paragrafo 3 è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2008.

Articolo 33
Associazioni di produttori

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera d), punto ii) è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:
 - a) l'adeguamento della produzione dei soci alle esigenze del mercato;
 - b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.
2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato I.
3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2008.

SEZIONE 2

ASSE PRIORITARIO 2:
GESTIONE DEL TERRITORIO

Articolo 34
Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:
 - i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone;
 - ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;
 - iii) indennità a favore degli agricoltori delle zone NATURA 2000;
 - iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali;
 - v) sostegno agli investimenti non produttivi;

- b) misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali, in particolare:
 - i) imboschimento di superfici agricole;
 - ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
 - iii) imboschimento di superfici non agricole;
 - iv) indennità a favore dei silvicoltori delle zone NATURA 2000;
 - v) indennità per interventi silvoambientali;
 - vi) ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi;
 - vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

SOTTOSEZIONE 1
CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A PROMUOVERE
L'UTILIZZAZIONE SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Articolo 35

Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

1. Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punti i) e ii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Esse sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo versamento.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I.

Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

Articolo 36
Indennità a favore degli agricoltori delle zone NATURA 2000

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 37
Indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera a), punto iv) è concesso dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio secondo le specifiche esigenze locali.
2. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali sono erogate agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali o per il benessere degli animali. Le indennità agroambientali possono essere concesse anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.
3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. Inoltre, gli agricoltori e altri gestori del territorio che assumono impegni agroambientali devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, menzionati nel programma.

La durata degli impegni è di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore, secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

4. Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione.

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale e zootecnica.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 38
Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera a), punto v) è concesso per:

- a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni interessati dalla misura di cui all'articolo 34, lettera a), punto iv);
- b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate.

SOTTOSEZIONE 2
CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A PROMUOVERE
L'UTILIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLE SUPERFICI FORESTALI

Articolo 39
Condizioni generali

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni.

Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 34, lettera b), punti i), vi) e vii).
2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone boschive classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

Articolo 40
Imboschimento di superfici agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera b), punto i) può comprendere:
 - a) i costi di impianto;
 - b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;
 - c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 10 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.
2. Il sostegno per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se le superfici agricole da imboschire sono affittate da persone fisiche o giuridiche di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.
3. Il sostegno per l'imboschimento di superfici agricole non è concesso:
 - a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
 - b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.
4. Il sostegno a favore degli agricoltori e di altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 41

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera b), punto ii) è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva.
Esso copre i costi di impianto.
2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.
3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.
4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 42

Imboschimento di superfici non agricole

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera b), punto iii) è concesso a copertura dei costi di impianto per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 34, lettera b), punto i).
2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.
3. Il sostegno a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Articolo 43

Indennità a favore dei silvicoltori delle zone NATURA 2000

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I.

Articolo 44

Indennità per interventi silvoambientali

1. Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto v) sono versate per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. Le indennità silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

La durata degli impegni è di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore per particolari tipi di impegni.

2. Le indennità sono intese a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. Esse sono calcolate in base ai costi reali.

Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato I.

Articolo 45

Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

1. Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera b), punto vi) è concesso per la ricostituzione del potenziale produttivo forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.
2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

Articolo 46

Investimenti non produttivi

Il sostegno di cui all'articolo 34, lettera b), punto vii) è concesso per investimenti forestali:

- a) connessi all'adempimento degli impegni interessati dalla misura di cui all'articolo 34, lettera b), punto v), oppure
- b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità la zona interessata.

SOTTOSEZIONE 3 DESIGNAZIONE DELLE ZONE

Articolo 47

Zone ammissibili

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Ai fini della misura di cui all'articolo 34, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un costo maggiorato del lavoro agricolo, dovuti:
 - a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
 - b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62° parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri confermano l'attuale delimitazione delle zone montane o la modificano mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

3. Ai fini della misura di cui all'articolo 34, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:
 - a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio, oppure
 - b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio naturale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Queste zone sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione.

L'estensione totale delle zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) del primo comma non deve superare il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri delimitano tali zone mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

4. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono le zone agricole NATURA 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono le zone forestali NATURA 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

SOTTOSEZIONE 4
RISPETTO DEI REQUISITI OBBLIGATORI

Articolo 48
Riduzione o revoca del sostegno

Qualora i beneficiari delle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b), punti i), iv) e v) non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, l'importo complessivo delle erogazioni a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o annullato.

Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, agli effetti e alla frequenza delle inadempienze.

SEZIONE 3

ASSE PRIORITARIO 3:
DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE
E QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI

Articolo 49
Misure

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

- a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:
 - i) diversificazione verso attività non agricole;
 - ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;
 - iii) incentivazione di attività turistiche;
 - iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale, in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile;
- b) misure intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale, in particolare:
 - i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;
 - ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
- c) una misura in materia di formazione professionale, rivolta agli operatori economici impegnati nei campi che rientrano nell'asse prioritario 3;
- d) una misura finalizzata all'acquisizione di competenze e all'animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

SOTTOSEZIONE 1
CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A DIVERSIFICARE L'ECONOMIA RURALE

Articolo 50
Diversificazione verso attività non agricole

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) può essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli.

Articolo 51
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto ii) riguarda unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Articolo 52
Incentivazione di attività turistiche

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iii) è concesso per:

- a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;
- b) infrastrutture ricreative che permettano l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;
- c) concezione e commercializzazione di prodotti turistici inerenti al turismo rurale.

Articolo 53
Tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iv) è concesso per iniziative di sensibilizzazione ambientale, migliorie a fini turistici, nonché per la stesura di piani di protezione e gestione dei siti NATURA 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale.

SOTTOSEZIONE 2
CONDIZIONI PER LE MISURE INTESE A MIGLIORARE
LA QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI

Articolo 54
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera b), punto i) è concesso per l'avviamento di servizi essenziali concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.

Articolo 55

Rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera b), punto ii) è concesso per la realizzazione di studi e investimenti:

- a) connessi ad un programma di ristrutturazione e sviluppo dei villaggi;
- b) relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio rurale nei villaggi o in una parte di essi (centro storico, edifici o monumenti storici).

SOTTOSEZIONE 3

FORMAZIONE PROFESSIONALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE

Articolo 56

Formazione professionale

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera c) non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Articolo 57

Acquisizione di competenze e animazione

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera d) è concesso per:

- a) studi sulla zona interessata;
- b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;
- c) formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;
- d) eventi promozionali e formazione di animatori.

SOTTOSEZIONE 4

ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO

Articolo 58

Strategie di sviluppo locale

Le misure elencate all'articolo 49 vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

Articolo 59

Distinzione

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal Fondo e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

CAPITOLO II LEADER

SEZIONE I L'APPROCCIO LEADER

Articolo 60 Definizione

L'approccio LEADER è una strategia di sviluppo locale comprendente almeno i seguenti elementi:

- a) programmi territoriali destinati a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;
- b) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locali dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di una strategia di sviluppo locale;
- c) partenariato pubblico-privato sul piano locale (in appresso "gruppi di azione locali");
- d) approccio globale multisetoriale basato sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;
- e) implementazione di approcci innovativi;
- f) realizzazione di progetti di cooperazione;
- g) collegamento in rete di più partenariati locali.

Articolo 61 Gruppi di azione locali

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locali (GAL) rispondenti alle seguenti condizioni:
 - a) i GAL propongono una strategia integrata di sviluppo locale e sono responsabili della sua attuazione;
 - b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative LEADER II¹³ o LEADER+¹⁴, o secondo l'approccio LEADER, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici a raggio locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali, ivi comprese associazioni agricole, donne rurali, giovani e associazioni varie;
 - c) i GAL devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata;

¹³ Comunicazione della Commissione del 19.3.1991 (GU C 73 del 19.3.1991).

¹⁴ Comunicazione della Commissione del 14.4.2000 (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

- d) essi eleggono un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della sana gestione dei fondi pubblici.
2. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.
 3. I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

SEZIONE 2

SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 62

Misure

Il sostegno a titolo dell'asse prioritario LEADER è concesso per:

- a) l'attuazione, secondo l'approccio LEADER, di strategie locali di sviluppo rurale preordinate al raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre assi prioritari definiti nel capitolo I del presente titolo;
- b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
- c) la gestione dei gruppi di azione locali, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio.

SOTTOSEZIONE 1

CONDIZIONI

Articolo 63

Attuazione di strategie locali

1. Nella fattispecie prevista all'articolo 62, lettera a), le operazioni ricomprese nella strategia devono rispondere agli obiettivi enunciati nel presente regolamento per ciascuno degli assi prioritari.
2. Se le misure progettate corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per ciascun asse prioritario, si applicano le relative condizioni ai sensi del capitolo I del presente titolo.

Articolo 64

Cooperazione

1. Il sostegno di cui all'articolo 62, lettera b) è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Per “cooperazione interterritoriale” si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro. Per “cooperazione transnazionale” si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nell’Unione europea.
3. L’articolo 63 si applica anche ai progetti di cooperazione.

Articolo 65

Acquisizione di competenze

Il sostegno per l’acquisizione di competenze di cui all’articolo 62, lettera c) è concesso in via prioritaria alle nuove regioni che non hanno ancora applicato l’approccio LEADER.

SOTTOSEZIONE 2

ATTUAZIONE DELL’ASSE PRIORITARIO

Articolo 66

Finanziamento dell’asse prioritario

Un importo pari ad almeno il 7% della partecipazione totale del Fondo al programma di sviluppo rurale deve essere riservato all’asse prioritario LEADER.

CAPITOLO III

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 67

Finanziamento dell’assistenza tecnica

1. In virtù dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. .../.... [finanziamento della PAC], il Fondo può utilizzare fino allo 0,30% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa della Commissione o di propria iniziativa, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.
2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Alle suddette azioni può essere destinato fino al 4% dell’importo globale stanziato per ciascun programma.

Ciascun programma riserva, nel limite indicato al comma precedente, un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all’articolo 69.

Articolo 68
Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

Le finalità della rete europea sono le seguenti:

- a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
- b) raccolta, diffusione e consolidamento a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) informazione sulle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
- d) organizzazione di convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- e) costituzione e gestione di reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di esperienze e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) sostegno alle reti nazionali e alle iniziative di cooperazione transnazionale.

Articolo 69
Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.
2. Il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2 è concesso per:
 - a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;
 - b) un piano d'azione imperniato almeno sui seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE DEL FONDO

Articolo 70
Risorse e ripartizione

1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a 88,75 miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

2. Il 3% delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004, è accantonato nella riserva prevista all'articolo 92.
3. Lo 0,30% delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 0,27 miliardi di euro ai prezzi 2004, è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1.
4. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.
5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto:
 - a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
 - b) i risultati ottenuti in passato, nonché
 - c) particolari situazioni e fabbisogni.

Nel 2011 la Commissione riesamina gli stanziamenti annui per il 2012 e il 2013 e assegna l'importo di cui al paragrafo 2.

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC].
7. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del Fondo complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR e dal FSE a norma del regolamento (CE) n./.... (compreso il contributo del FESR al finanziamento della componente transfrontaliera dello Strumento europeo di prossimità a norma del regolamento (CE) n./.... e dello Strumento di preadesione a norma del regolamento (CE) n./....), nonché dalla parte dello SFOP che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4% del PIL dello Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale.

Articolo 71 **Partecipazione del Fondo**

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza.
2. La partecipazione del Fondo è calcolata sulla base della spesa pubblica totale ammissibile.

3. Il tasso di partecipazione del Fondo è stabilito per ciascun asse prioritario. Per l'asse prioritario 1 (competitività) e per l'asse prioritario 3 (diversificazione e qualità di vita) si applicano i seguenti massimali:

- a) il 75% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n./.... [coesione];
- b) il 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Per l'asse prioritario 2 (gestione del territorio) e per LEADER si applicano i seguenti massimali:

- a) l'80% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n./.... [coesione];
- b) il 55% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del Fondo a livello di asse prioritario è del 20%.

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo può essere maggiorata di cinque punti percentuali per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

5. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100%.

6. Un'operazione finanziata dal Fondo non può beneficiare simultaneamente, durante il periodo di ammissibilità, di contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità. Una spesa cofinanziata dal Fondo non può essere cofinanziata da altri strumenti finanziari della Comunità.

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo. Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale.

7. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 72 *Ammissibilità delle spese*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC], le spese si considerano ammissibili a contributo del Fondo se l'organismo pagatore procede effettivamente alle erogazioni durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non possono essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 18 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del Fondo soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza.
3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

Non sono tuttavia ammissibili a contributo del Fondo le seguenti categorie di spese:

- a) IVA;
 - b) interessi passivi;
 - c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
4. I disposti dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
 5. Il contributo del Fondo può rivestire forme diverse dalla sovvenzione a fondo perduto. Eventuali modalità di applicazione possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Articolo 73

Stabilità delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro o l'autorità di gestione garantisce che il contributo del Fondo resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei sette anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:
 - a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC].

TITOLO VI GESTIONE, CONTROLLO E INFORMAZIONE

CAPITOLO I GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 74 Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto, nel contesto della cogestione, le misure e i controlli di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC] al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE.

Articolo 75 Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC] per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.
2. Prima di adottare i programmi, gli Stati membri si accertano che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo e che questi soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) una chiara definizione delle funzioni degli enti che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi;
 - b) una netta separazione delle funzioni tra gli enti che partecipano alla gestione e al controllo e all'interno di ciascuno di essi;
 - c) una dotazione di risorse sufficiente perché ciascuno di tali enti possa espletare le funzioni assegnategli;
 - d) un efficace sistema di controllo interno, tra l'altro in merito all'osservanza della normativa comunitaria sul cumulo degli aiuti di Stato;
 - e) un efficace sistema di rendicontazione e sorveglianza nei casi di delega di competenze;
 - f) l'esistenza di manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;
 - g) una procedura di audit che consenta di verificare il buon funzionamento del sistema;
 - h) sistemi affidabili e informatizzati di contabilità, sorveglianza e rendicontazione finanziaria;
 - i) sistemi e procedure atti a fornire un'adeguata pista di controllo.

Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

3. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione che saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2 e che determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

Articolo 76
Designazione delle autorità

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri designano:

- a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
- b) l'organismo pagatore di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC];
- c) l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC];

Articolo 77
Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:
- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità;
 - b) l'esistenza di un sistema informatizzato per la registrazione e la conservazione di dati statistici a fini di sorveglianza e valutazione;
 - c) che i beneficiari e altri soggetti che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione, e
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
 - d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;
 - e) il coordinamento del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo di tutti i documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
 - f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 80;

- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;
- h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato delle procedure applicate e dei controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzate le erogazioni.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

Articolo 78

Organismo pagatore

L'organismo pagatore è responsabile dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione del pagamento degli aiuti ai beneficiari, nonché dell'incasso dei contributi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. [finanziamento della PAC].

Articolo 79

Organismo di certificazione

L'organismo di certificazione verifica l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi di sviluppo rurale, in conformità del regolamento (CE) n. [finanziamento della PAC].

CAPITOLO II INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 80

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri provvedono ad informare il pubblico sulle operazioni cofinanziate. Tale informazione è destinata ai cittadini europei. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del Fondo.
2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma e in particolare:
 - a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità e le organizzazioni non governative interessate circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
 - b) informa i beneficiari dell'importo del contributo comunitario;
 - c) informa i cittadini europei del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

TITOLO VII SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E RISERVA

CAPITOLO I SORVEGLIANZA

Articolo 81 Comitato di sorveglianza

1. Gli Stati membri istituiscono un comitato di sorveglianza per ciascun programma di sviluppo rurale, di concerto con l'autorità di gestione e previa consultazione dei partner.

Il comitato di sorveglianza è istituito entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma.

Ogni comitato redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Un rappresentante della Commissione può partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

Articolo 82 Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

- a) esamina e approva, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, i criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse prioritario e le valutazioni periodiche;
- d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del Fondo enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

- f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del Fondo.

Articolo 83

Procedura di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza sorvegliano il modo in cui è attuato il programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza verificano lo stato di attuazione del programma in riferimento ad indicatori finanziari, di esecuzione e di risultato.

Articolo 84

Quadro comune per la sorveglianza e la valutazione

Il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2. Esso individua un numero limitato di indicatori comuni applicabili a ciascun programma.

Articolo 85

Indicatori

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, l'attuazione, i risultati e l'impatto dei programmi.
2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.
3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.

Articolo 86

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.
2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:
 - a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il Fondo ed altri strumenti finanziari;
 - b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;

- c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte;
 - d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:
 - i) misure di sorveglianza e valutazione;
 - ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 87;
 - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
 - iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 80;
 - e) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;
 - f) un capitolo a sé sull'andamento e il finanziamento delle misure facenti parte dell'approccio LEADER;
 - g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC].
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC], la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma.

La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata.

Articolo 87 **Esame annuale dei programmi**

1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.
2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

CAPITOLO II VALUTAZIONE

Articolo 88

Disposizioni generali

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, ai sensi degli articoli 89, 90 e 91.
2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla normativa comunitaria.
3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.
4. Le valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono pubblicati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹⁵.
5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.
6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'articolo 84.

Articolo 89

Valutazione ex ante

1. La valutazione *ex ante* forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e l'adeguatezza delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.
2. La valutazione *ex ante* è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

¹⁵ G.U. L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 90
Valutazione in itinere

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione annuale *in itinere* di ciascun programma di sviluppo rurale.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si basano sulle valutazioni annuali per:
 - a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
 - b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;
 - c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del programma;
 - d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione *ex post*.
3. L'autorità di gestione presenta ogni anno, a cominciare dal 2008, al comitato di sorveglianza una relazione contenente i risultati della valutazione *in itinere*. Questa relazione, dopo essere stata discussa, viene trasmessa alla Commissione unitamente alla relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 86.
4. Nel 2010, la valutazione annuale *in itinere* si presenta come una valutazione intermedia. Essa propone misure per migliorare la qualità del programma e la sua attuazione.

Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di tutte le valutazioni intermedie dei programmi.
5. Nel 2015, la valutazione annuale *in itinere* si presenta come una valutazione *ex post*.
6. La valutazione intermedia e la valutazione *ex post* analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione del Fondo, il suo impatto socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.
7. La valutazione annuale *in itinere* è organizzata dall'autorità di gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007–2015.
8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.

Articolo 91
Sintesi delle valutazioni ex post

1. Una sintesi delle valutazioni *ex post* viene compilata sotto la responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i dati necessari alla sua stesura. La sintesi comprende tutti i programmi di sviluppo rurale.
2. La sintesi delle valutazioni *ex post* deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

CAPITOLO III
RISERVA

Articolo 92
Riserva comunitaria per l'asse prioritario LEADER

1. L'importo accantonato in riserva di cui all'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.
2. L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:
 - a) la priorità conferita all'approccio LEADER;
 - b) l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;
 - c) lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER;
 - d) l'effetto leva sul capitale privato;
 - e) i risultati delle valutazioni intermedie.

TITOLO VIII
AIUTI DI STATO

Articolo 93
Applicazione della normativa agli aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per interventi a sostegno dello sviluppo rurale si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri per interventi che beneficiano del sostegno comunitario a norma del presente regolamento.
2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato I in riferimento all'articolo 25, paragrafo 2.

Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:

- a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;
 - b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;
 - c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche.
3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 35. Tuttavia, in casi debitamente giustificati possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 35, paragrafo 3.
4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato I in riferimento all'articolo 37, paragrafo 4. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 37, paragrafo 3.
5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.

In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 29, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato I in riferimento all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 94

Finanziamenti nazionali integrativi

Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per le misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 15. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 95

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale, in appresso denominato “il comitato”.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 96

Modalità di applicazione

Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l’attuazione del presente regolamento sono adottate specifiche modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 95, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

- a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti;
- b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

Articolo 97

Disposizioni transitorie

Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 95, paragrafo 2.

Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2007.

Articolo 98

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Il regolamento abrogato rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.
2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate.

Articolo 99
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

Articolo	Oggetto	Importo (in euro) o aliquota (in percentuale)	
21 paragrafo 2	Premio all'insediamento	40 000	
22 paragrafo 3	Prepensionamento	18 000 180 000 4 000 40 000	per cedente all'anno importo totale per cedente per lavoratore all'anno importo totale per lavoratore
23 paragrafo 2	Servizi di consulenza	80% 1 500	del costo ammissibile per servizio di consulenza importo massimo ammissibile
25 paragrafo 2	Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende	60% 50% 50% 40% 75%	del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del Mar Egeo
26 paragrafo 3	Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste	50% 40% 75%	del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) del costo dell'investimento ammissibile in altre zone del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

27 paragrafo 3	Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale	50%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza
		40%	del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
		65%	del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del Mar Egeo
29 paragrafo 2	Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti obbligatori	10 000	per azienda
30 paragrafo 2	Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare	3 000	per azienda
31	Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione	70%	del costo ammissibile dell'azione
32 paragrafo 3	Importo massimo del sostegno alle aziende di semisussistenza	1 500	per azienda all'anno
33 paragrafo 2	Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:	5%, 5%, 4%, 3% e 2% (*)	per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR
		2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5%	per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno, per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR
		100 000	per il 1° anno
		100 000	per il 2° anno
		80 000	per il 3° anno
		60 000	per il 4° anno
50 000	per il 5° anno		
35 paragrafo 3	Indennità minima zone montane e assimilate	25	per ettaro di SAU
	Indennità massima zone montane	250	per ettaro di SAU
	Indennità massima altre zone con svantaggi naturali	150	per ettaro di SAU

36	Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni	500 (**)	per ettaro di SAU
	Indennità massima normale Natura 2000	200 (**)	per ettaro di SAU
37 paragrafo 4	Colture annuali	600 (**)	per ettaro
	Colture perenni specializzate	900 (**)	per ettaro
	Altri usi dei terreni	450 (**)	per ettaro
	Razze locali minacciate di abbandono	200 (**)	per unità di bestiame
	Benessere degli animali	500	per unità di bestiame
40 paragrafo 1 lettera c)	Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento		
	– per gli agricoltori o le loro associazioni	500	per ettaro
	– per ogni altra persona giuridica di diritto privato	150	per ettaro
40 paragrafo 4, 41 paragrafo 4 e 42 paragrafo 3	– Intensità dell'aiuto per i costi di impianto	50%	dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii)
	–	40%	dei costi ammissibili in altre zone
	–	75%	dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche
43 e 44 paragrafo 2	– Indennità annua Natura 2000 silvoambientale		
	– importo minimo	40	per ettaro
	– importo massimo	200	per ettaro

(*) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.

(**) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO II

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007–2013

(di cui all'articolo 70, paragrafo 1)

(in milioni di euro ai prezzi 2004)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaines politiques: Agriculture et développement rural

Activité: Développement rural

DENOMINATION DE L'ACTION: REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL PAR LE FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER)

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 88 753,- millions d'euros en CE (prix constant 2004)

2.2 Période d'application: du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)
(cf. point 6.1.1)

millions d'euros (à la 3^e décimale)

	Année 2007	Année 2008	Année 2009	Année 2010	Année 2011	Année 2012	Année 2013 et exercices suivants
Crédits d'engagement	11 724	12 198	12 662	12 787	12 913	13 038	13 165
Crédits de paiement	3 426	7 317	7 696	9 091	10 738	12 133	38 086

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA)
(cf. point 6.1.2)

CE	35	37	38	38	39	39	40
CP	35	37	38	38	39	39	40

Sous-total a+b							
CE	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205
CP	3 461	7 354	7 734	9 129	10 777	12 172	38 086

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

CE/CP							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL a+b+c							
CE							
CP							

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[X] Proposition compatible avec la programmation financière 2007–2013.

Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

2.5 Incidence financière sur les recettes

[X] Aucune implication financière.

millions d'euros (à la première décimale)

Ligne budgétaire	Recettes	Avant l'action (année n-1)	Situation après l'action							
			Année n ³	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5		
	a) <i>Recettes en termes absolus¹</i>									
	b) <i>Modification des recettes²</i>	Δ								

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense		Nouvelle	Participation AELE	Participation pays candidats	Rubrique PF
DNO	CD	NON	NON		N° 2

4. BASE JURIDIQUE

Article 36 et 37 du traité.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1 Objectifs poursuivis

La politique de développement rural accompagne la politique commune relative aux marchés agricoles et elle contribue aux objectifs énoncés à l'article 33 du traité. La présente proposition établit le cadre de soutien du développement rural par l'Union européenne.

Le soutien de la Communauté en faveur d'un développement rural, financé par le Fonds agricole pour le développement rural (FEADER), contribuera à la réalisation des objectifs suivants :

- l'amélioration de la compétitivité de l'agriculture et de la sylviculture par un soutien à la restructuration ;
- l'amélioration de l'environnement et l'espace rural par le soutien à la gestion du territoire ;
- l'amélioration de la qualité de la vie dans les zones rurales et l'encouragement de la diversification des activités économiques.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

(Il s'agit ici:

- a) *d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée.*

Une étude d'impact a été élaborée et accompagne la proposition.

- b) *de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante)*

Les conclusions figurent à la partie 5 de l'étude d'impact.

5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

(Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post.)

Voir partie 5 de l'étude d'impact.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La politique de développement rural sera implémentée par des programmes pluriannuels couvrant la période 2007 – 2013. Ils seront articulés autour de 3 axes prioritaires et de l'axe LEADER conformément aux dispositions des titres III et IV de la proposition.

5.3 Modalités de mise en œuvre

Les programmes de développement rural sont établis et présentés à la Commission par les Etats membres à l'issue d'une concertation avec les partenaires régionaux, locaux, économiques et sociaux. L'Etat membre peut présenter soit un seul programme couvrant tout son territoire soit un programme par région.

La Commission approuve les programmes en fonction de leur cohérence avec les orientations stratégiques de l'Union sur le développement rural, le plan stratégique national présenté par l'Etat membre, ainsi qu'avec le présent règlement. La mise en œuvre des programmes et leur contrôle relève de la gestion partagée (art. 53 du Règlement 1605/2002).

L'assistance technique à l'initiative de la Commission est implémentée en gestion directe.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2.)

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^e décimale)

Ventilation	Année 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Action 1							
Action 2							
etc.							
TOTAL	11 724	12 198	12 662	12 787	12 913	13 038	13 165

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

	Année 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1) Assistance technique et administrative (ATA):							
a) Bureaux d'assistance technique (BAT)							
b) Autre assistance technique et administrative: – intra-muros: – extra-muros: <i>dont pour la construction et la maintenance de systèmes de gestion informatisés:</i>							
Sous-total 1							
2) Dépenses d'appui (DDA):							
a) Études							
b) Réunion d'experts							
c) Information et publications							
Sous-total 2							
TOTAL	35	37	38	38	39	39	40

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3^e décimale)

Ventilation	Type de réalisations /outputs (projets, dossiers ...)	Nombre de réalisations/ outputs (total pour années 1...n)	Coût unitaire moyen	Coût total (total pour années 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Action 1</u> – Mesure 1 – Mesure 2				
<u>Action 2</u> – Mesure 1 – Mesure 2 – Mesure 3 etc.				
COÛT TOTAL				

(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul.)

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Types d'emplois		Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires		Total	Description des tâches découlant de l'action
		Nombre d'emplois permanents	Nombre d'emplois temporaires		
Fonctionnaires ou agents temporaires	A B C				<i>(Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée.)</i>
Autres ressources humaines					
Total					

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines	Montants en euros	Mode de calcul *
Fonctionnaires Agents temporaires		
Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire (n° et intitulé)	Montants en euros	Mode de calcul
Enveloppe globale (Titre A7) A0701 – Missions A07030 – Réunions A07031 – Comités obligatoires ⁽¹⁾ A07032 – Comités non obligatoires ⁽¹⁾ A07040 – Conférences A0705 – Études et consultations Autres dépenses (indiquer lesquelles)		
Systèmes d'information (A-5001/A-4300)		
Autres dépenses – partie A (indiquer lesquelles)		
Total		

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

⁽¹⁾ Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I.	Total annuel (7.2 + 7.3)	euros
II.	Durée de l'action	années
III.	Coût total de l'action (I x II)	euros

(Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat

d'orientation et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si la mise en œuvre de l'action proposée peut être acceptée et selon quelles modalités (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget.)

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Il est défini aux articles 81 à 87.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Les programmes de développement rural font l'objet d'évaluations conformément aux dispositions des articles 88 à 91.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des interventions. A cette fin, les Etats membres prennent toutes les dispositions et mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et régularité des opérations financées par le FEADER, prévenir et détecter les irrégularités, poursuivre et récupérer les fonds perdus en cas d'irrégularité. La Commission, pour sa part, s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les Etats membres et elle applique les corrections financières en cas de défaillance de ces systèmes. Il convient de noter que la procédure d'apurement des comptes s'applique.